



P.O.R. SICILIA 2000-2006



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE



UNIONE EUROPEA

Scelta di un socio per la costituzione di una società per azioni avente ad oggetto lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali ed al quale affidare la realizzazione della piattaforma telematica integrata della Regione Siciliana

Allegato 2a

SCHEMA DI STATUTO

SCHEMA DI STATUTO

della Società Mista per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni della Regione Siciliana denominata "Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell'Informazione - P.T.I." s.p.a.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'art. 78 legge regionale siciliana 3 maggio 2001 n. 6 nonché del “Quadro di Riferimento Strategico Regionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione”, modificato con Delibera di Giunta n. 405 del 21.12.2004, una società mista per azioni, a partecipazione azionaria prevalente della regione Siciliana, con denominazione "Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell'Informazione - P.T.I." S.p.A. (d'ora in avanti, “Società”).

Art. 2) Sede.

La Società ha sede legale in Palermo. La Società ha facoltà, ove ciò risulti necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, di istituire altrove ed anche all'estero sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali o agenzie e rappresentanze e di sopprimere le stesse.

Art. 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

Art. 4) Durata.

La durata della società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata o fatta cessare anticipatamente con delibera di assemblea straordinaria.

TITOLO II

Oggetto sociale

Art. 5) Oggetto.

1. La società ha per oggetto lo svolgimento di attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ai sensi dell'art. 78 l. reg. sic. n. 6 del 3 maggio 2001.
2. In particolare la Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, l'esecuzione di attività connesse, nonché la reingegnerizzazione di sistemi e servizi già in esercizio presso le amministrazioni regionali, con particolare riferimento a quanto specificato nella misura 6.05 - Reti e servizi per la Società dell'Informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, e provvederà all'impianto, all'organizzazione ed alla gestione di risorse rivolte a:
 - a) l'informatizzazione delle singole amministrazioni regionali, al fine di migliorarne l'efficienza operativa interna;

- b) l'informatizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;
 - c) l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della Pubblica Amministrazione regionale ed alle sue informazioni per facilitare l'interazione tra istituzioni e cittadini;
 - d) lo sviluppo della rete telematica unitaria della Regione Siciliana;
 - e) la gestione della Piattaforma Telematica Integrata della Regione Siciliana;
 - f) al costante aggiornamento e perfezionamento tecnico dell'intera infrastruttura informatica regionale siciliana, attraverso il periodico adeguamento o upgrading della stessa infrastruttura al più elevato livello tecnologico di tempo in tempo disponibile;
 - g) all'organizzazione e svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico del personale addetto delle amministrazioni regionali, con fornitura del relativo materiale didattico ed audiovisivo
 - h) ogni altra attività necessaria ed utile per l'attuazione della misura 6.05 del POR Sicilia 2000-2006.
3. La Società ha unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 78 l. reg. sic. n. 6 del 3 maggio 2001.
4. Essa svolge attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali a favore delle stesse pubbliche

amministrazioni e degli enti pubblici facenti parte della Pubblica amministrazione regionale e delle pubbliche amministrazioni a questa funzionalmente collegate. L'attività di erogazione dei servizi informatici di competenza delle amministrazioni regionali potrà aver luogo da parte della Società in nome e per conto della Regione anche in favore di altre amministrazioni pubbliche e di soggetti giuridici privati (persone fisiche, persone giuridiche, altri soggetti ed enti giuridici privati) solo previo consenso della Regione ed alle condizioni e secondo le modalità dalla Regione stessa indicate, nella misura tale attività realizzi comunque una funzione di servizio per la Regione stessa.

5. La Società potrà ai predetti fini, sia in Italia che all'estero:
 - a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre imprese, società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
5. La Società, ferma la rilevanza sociale del servizio, è governata con criteri imprenditoriali ed ha scopo di lucro.

TITOLO III

Capitale sociale – Azioni – Quote –

Clausola di Prelazione – Clausola di Gradimento

Art. 6) Capitale sociale e azioni.

1. Il capitale sociale è di Euro cinquecentomila (€ 500.000,00) suddiviso in n. 500 azioni da Euro 1.000,00 cadauna.
2. In caso di emissione dei titoli azionari, questi sono nominativi.

Art. 7) Socio pubblico di maggioranza e socio di minoranza.

1. La titolarità delle azioni corrispondenti ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservata al socio Regione siciliana.
2. Le azioni corrispondenti al capitale sociale residuo sono sottoscritte da un socio di minoranza individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 8) Divieto per cinque anni di circolazione azionaria.

Fino allo scadere del quinto anno dalla data di costituzione della società non potranno essere compiuti atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti sulle stesse da parte di soci diversi dal socio Regione Siciliana.

Art. 9) Clausola di prelazione

1. Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica della Regione siciliana, i soci diversi dal socio Regione Siciliana che intendano compiere atti di trasferimento *inter vivos* della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione o atti di

trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indirizzata al domicilio così come risultante dal relativo libro sociale, una comunicazione che indichi il numero delle azioni o il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo ed ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

2. Agli altri soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni o del diritto su di esse oggetto di trasferimento e/o costituzione, da esercitarsi, in proporzione alle azioni dai medesimi possedute, come segue.
3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto, a pena di decadenza, i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni.
4. Nell'ulteriore successivo termine di quindici giorni, il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato

dal socio il prezzo, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione.

5. Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si riterrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10) Clausola di gradimento.

1. Decorso il termine di cinque anni di cui al precedente art. 8, e fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica della Regione siciliana nonché il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni di questo Statuto, le azioni dei soci diversi dal socio regione Siciliana ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere cedute a non soci né assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.
2. Il Consiglio ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà

il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni o del diritto sulle stesse.

3. La mancata pronuncia del Consiglio in ordine al gradimento entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle azioni o alla costituzione del vincolo su di esse.
4. Il gradimento o il suo diniego dovrà essere motivato da parte del Consiglio di Amministrazione con esclusivo riferimento al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:
 - a) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo sia un imprenditore che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 5 del presente Statuto sociale;
 - b) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo dichiari di prestare anticipata adesione ai patti parasociali a quel momento vigenti fra i soci;
 - c) che il soggetto acquirente o beneficiario del vincolo si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante o costituente il vincolo, previste dalla convenzione di affidamento della gestione dei servizi informatici regionali, stipulata fra la Regione Siciliana e la Società con garanzie ed oneri a carico del socio di minoranza, nel testo più aggiornato vigente.

5. Resta fermo in ogni caso che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 78 l.r. 3 maggio 2001 n. 6.

TITOLO IV

Organi

Art. 11) Organi della società.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Assemblea

Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria.

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dagli amministratori nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2428 cod.civ.
3. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata di regola presso la sede sociale, o anche altrove ove richiesto per

obbiettive ragioni pertinenti al migliore perseguimento dell'interesse sociale, come tali specificate nell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e dello Statuto Sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
6. L'Assemblea è convocata con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.
7. Anche se non convocata con le suddette formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Art. 13) Intervento in assemblea.

1. All'Assemblea possono intervenire gli azionisti che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.
2. I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 14) Presidente dell'assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea, determinare le modalità di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 15) Segretario e verbale.

1. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra persone esterne alla società, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, o in sostituzione di quest'ultimo da un Notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 16) Quorum di assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale.
2. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.
4. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più della metà del capitale sociale.

TITOLO VI

Consiglio di amministrazione

Art. 17) Amministrazione.

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Per il primo triennio gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La cessazione dell'ufficio degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto.

3. La non giustificata presenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la loro sostituzione.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto, e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea, a tal fine convocata d'urgenza dagli stessi amministratori rimasti in carica.

Art. 18) Nomina degli amministratori.

1. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo, spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.
2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i nomi dei candidati debbono essere elencati successivamente e contrassegnati da un numero progressivo.
3. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il venti per

cento (20%) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al disposto del precedente art. 13 del presente Statuto.

6. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per le rispettive cariche.
7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
8. Alla nomina dei sette membri del Consiglio di Amministrazione si procede quindi come segue:
 - a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti saranno tratti quattro consiglieri, individuati nei primi quattro nominativi elencati nella lista; il consigliere corrispondente al primo nominativo assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere corrispondente al secondo nominativo assume le funzioni di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; il consigliere corrispondente al terzo nominativo potrà essere nominato amministratore delegato unico della Società;

- b)** gli altri tre consiglieri saranno individuati nei primi tre nominativi della lista che avrà conseguito, subito dopo la lista di cui alla precedente lettera **a**, il maggior numero di voti;
9. Nel caso in cui venisse presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di amministrazione saranno tratti da questa, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto nel primo nominativo indicato nella lista, il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione nel secondo nominativo, e l'amministratore delegato, se nominato, sarà scelto nel terzo nominativo indicato nella lista
10. Nel caso in cui l'unica lista presentata non comprenda un numero di candidati idoneo a coprire l'intera composizione dell'organo si procederà con nuova convocazione e, nel rispetto del sistema elettorale per liste sopraindicato, all'integrazione della composizione dell'organo.
11. Nel caso in cui in tre assemblee consecutive non sia stata presentata alcuna lista, all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procederà senza applicazione di meccanismo di lista, secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria dal presente Statuto.
12. Il suddetto meccanismo di voto di lista si applicherà anche in ipotesi di sostituzione di uno o due singoli consiglieri, cosicché, ove risulti presentata più di una lista, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione più

altri due consiglieri siano comunque individuati in nominativi tratti dalla lista più votata, e altri tre consiglieri siano individuati in nominativi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la precedente.

Art. 19) Poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo Statuto, sono riservate all'Assemblea.

Art. 20) Segretario.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21) Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 18, ha la rappresentanza legale della Società con firma libera, anche per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e degli atti dell'amministratore delegato.
2. Egli rappresenta la Società in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
3. Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria

amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o decisione dell'amministratore delegato.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca altresì l'Assemblea, ne accerta la regolare costituzione e la presiede, ai sensi del precedente art. 14 del presente Statuto.

Art. 22) Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato ai sensi del precedente art. 18 di questo Statuto.

Art. 23) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.
2. La convocazione è fatta nella sede sociale della Società in Palermo o in altro luogo, purché spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, e per i casi di urgenza con telegramma da spedire almeno due giorni prima.

3. L'espletamento di tale formalità non è necessaria quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
4. La convocazione ha luogo normalmente ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne facciano richiesta almeno due dei membri del Consiglio di amministrazione in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Art.24) Delega di poteri amministrativi.

1. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, conferire incarichi speciali a singoli consiglieri e nominare un unico amministratore delegato.
2. All'amministratore delegato, se nominato, possono essere delegate le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 cod.civ., con eccezione delle materie relative alla acquisizione di immobilizzazioni tecniche che implicino complessivamente, anche attraverso una pluralità di distinte operazioni in contesto unitario, un investimento di importo superiore al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, acquisto di beni immobili, assunzioni e/o cessioni di interesse e partecipazioni,

il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali e per garanzie di debiti di terzi.

Art. 25) Compenso degli amministratori.

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in seduta ordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere del Collegio Sindacale, assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche una speciale remunerazione.
3. Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 26) Composizione, durata, compensi.

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia - ai sensi dell'art. 2397 comma 2° c.c. - preferibilmente ove muniti di specifiche competenze nel settore informatico, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche

3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. La loro remunerazione è fissata anticipatamente al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 27) Nomina dei sindaci.

1. I componenti del collegio sindacale, fatti salvi i primi componenti indicati nell'atto costitutivo, sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci. Nelle liste i nomi dei candidati, in numero non inferiore a cinque, debbono essere elencati successivamente e contrassegnati da un numero progressivo.
2. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
3. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
4. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione

delle liste, si avrà riguardo al disposto del precedente art. 13 del presente Statuto.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per le rispettive cariche.
6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, e non potrà votare per alcun candidato che non risulti inserito nelle liste presentate ai sensi delle disposizioni precedenti.
7. Alla nomina dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio sindacale si procede quindi come segue:
 - a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti saranno tratti due sindaci effettivi, individuati nei primi due nominativi elencati nella lista, ed un sindaco supplente, individuato nel terzo nominativo;
 - b) un sindaco effettivo, il quale assume le funzioni di Presidente del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente saranno individuati nel primo e nel secondo nominativo della lista che avrà conseguito, subito dopo la precedente, il maggior numero di voti.

8. Nel caso in cui venisse presentata o comunque votata una sola lista tutti i componenti elettivi del Collegio sindacale saranno tratti da questa, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista. In tale ipotesi i tre sindaci effettivi coincideranno con i primi tre nominativi indicati nella lista, ed i due sindaci supplenti con il quarto e quinto nominativo. Il sindaco corrispondente al primo nominativo assumerà anche le funzioni di Presidente del Collegio sindacale.
9. Nel caso in cui in tre assemblee consecutive non sia stata presentata alcuna lista, all'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procederà senza applicazione di meccanismo di lista, secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria dal presente Statuto.
10. Il suddetto meccanismo di voto di lista si applicherà anche in ipotesi di sostituzione di singoli sindaci, cosicché, ove risulti presentata più di una lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente siano comunque individuati in nominativi tratti dalla lista più votata, e il Presidente del Collegio sindacale più un sindaco supplente siano individuati in nominativi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la precedente.

TITOLO VIII

Controllo contabile

Art. 28) Revisore contabile: compiti, poteri, documentazione dell'attività.

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il revisore incaricato del controllo contabile:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 cod.civ.
4. Il revisore incaricato del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma, cod.civ.

Art. 29) Conferimento e revoca dell'incarico.

1. L'incarico del controllo contabile è conferito al revisore nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, sentito

il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO IX

Bilancio e utili

Art. 30) Bilancio di esercizio.

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite e degli altri documenti a norma e termine di legge, da proporre, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea che vi provvederà nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 31) Utili.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previa deduzione di una somma non inferiore alla ventesima parte di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale come per legge.

TITOLO X

Clausola di riscatto

Art. 32) Clausola di riscatto.

1. In ogni ipotesi di scioglimento, per decorrenza del termine o anticipata risoluzione o per ogni altra causa di scioglimento, della convenzione di affidamento stipulata fra la Regione siciliana e la Società, avente ad oggetto l'affidamento alla Società dello svolgimento di attività informatiche di competenza delle amministrazioni della Regione siciliana, il socio Regione Siciliana avrà diritto al riscatto coattivo della partecipazione di ogni altro socio, dietro pagamento di un prezzo pari al valore della partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto – senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo – al tempo del riscatto, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.
2. Il prezzo di riscatto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, secondo i criteri di determinazione di cui al precedente comma.
3. Le azioni riscattate dal socio Regione siciliana ai sensi del presente articolo sono ritrasferite ad un socio di minoranza individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XI

Controversie

Art. 33) Clausola compromissoria.

1. Le controversie concernenti diritti disponibili che potranno sorgere fra i soci, fra la società ed i soci, o fra la società e gli amministratori ed i liquidatori, in relazione al presente Statuto saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.
2. Il Collegio arbitrale funzionerà secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

TITOLO XII

Disciplina applicabile

Art. 34) Richiami.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.